



SG

Ai Signori
Segretari Generali
- delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
- delle Unioni Regionali

LORO SEDI

Caro Collega,

le misure straordinarie adottate dal Governo allo scopo di contenere il diffondersi del coronavirus comportano la necessità di fornire alcune indicazioni sulla gestione delle istanze di mediazione, di arbitrato e di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Per quanto riguarda la **mediazione**, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto, all'art. 83 comma 20, la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione nel periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile p.v., con particolare riferimento ai procedimenti **che rientrano nella condizione di procedibilità** e che sono stati promossi prima del 9 marzo u.s.

E' dunque possibile continuare a ricevere il deposito delle istanze da parte degli utenti, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, utilizzando la PEC o le piattaforme telematiche, come ad es. ConciliaCamera in uso presso diverse CCIAA o, se necessario, attraverso la posta ordinaria.

Qualora le parti manifestino, formalmente, la volontà di proseguire la procedura può essere avviata e conclusa. In questo caso, gli incontri andranno organizzati a distanza (audio o videoconferenze), utilizzando la strumentazione tecnologica a disposizione dell'Organismo che consente di realizzare collegamenti da remoto (piattaforme telematiche o altri strumenti ad esempio: *skype for business* e *teams* il cui utilizzo è consentito anche per le udienze civili dei Tribunali (si veda l'art. 83, comma 7, lett.f) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e il Provvedimento del Direttore Generale dei Servizi Informatici Automatizzati (SIA) del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2020).

In alternativa dovrà essere effettuato il rinvio d'ufficio degli incontri con le parti e con il mediatore in una data successiva al 15 aprile.

Tali indicazioni sono di riferimento, altresì, per gli altri tentativi obbligatori di risoluzione stragiudiziale delle controversie che coinvolgono i servizi delle CCIAA, ovvero quelli in materia di telecomunicazioni e di energia elettrica e gas.

Non si applica invece alla **mediazione volontaria** la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 20, del d.l. n. 18 del 2020, che, dunque, potrà essere comunque gestita, nel rispetto delle indicazioni rivolte a garantire la sicurezza nell'attuale situazione di emergenza, favorendo l'utilizzo della PEC o delle piattaforme in uso e con l'ausilio delle audio e video conferenze per gli incontri con le parti e con il mediatore.

Sulla base del d.lgs. 28/2010 e del d.m. 180/2010 è possibile, nell'ambito della gestione ordinaria delle procedure, utilizzare gli strumenti per la gestione on line in seguito al deposito presso il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia delle "Regole per la mediazione secondo modalità telematiche".



In questo particolare momento, chi non avesse già depositato le specifiche Regole e volesse comunque procedere, come auspicabile, previo consenso delle parti, con la gestione di procedure di mediazione volontarie e obbligatorie, invierà una comunicazione al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione, per informare lo stesso dell'eventuale utilizzo di strumenti di collegamento da remoto per lo svolgimento, tutto o in parte, dell'attività di mediazione nel periodo in cui permarrà lo stato di emergenza. Tale comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo PEC: mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it

Per quanto riguarda l'**arbitrato** i depositi delle nuove domande di arbitrato potrà avvenire principalmente attraverso la PEC o, dove possibile, secondo le modalità ordinarie.

In seguito ad una preventiva ed ampia comunicazione, la gestione delle procedure di arbitrato potrà essere oggetto delle seguenti modifiche: la sospensione dei termini per il deposito di tutti gli atti dei procedimenti, compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto nel Regolamento, tenendo conto delle indicazioni già date per le udienze dei Tribunali e per la mediazione (art.1 e art. 20 del d.l n.18 del 2020). Le indicazioni operative sono contenute nella scheda allegata (Allegato 1)

Relativamente all'attività degli **Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, considerato che si tratta di una funzione facoltativa potrà andare avanti senza alcuna sospensione, non essendo prevista alcuna indicazione nei provvedimenti del Governo, anche in questo caso dovrà essere utilizzata la PEC per i depositi e le comunicazioni con il debitore e le audio e le video conferenze per gli incontri, che potranno essere organizzate direttamente dal gestore della crisi, in stretto collegamento comunque con il referente e con la segreteria del servizio.

Tali misure dovranno essere adottate in un provvedimento formale della CCIAA e rese pubbliche con gli strumenti di informazione e di comunicazione a disposizione della Camera (sito internet ecc..) al fine di dare continuità all'attività svolta, per quanto consentito dalle disposizioni emanate dal Governo negli ultimi giorni, al fine di garantire all'utenza, nel rispetto delle norme di sicurezza, l'accesso a servizi particolarmente utili nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Sarà mia cura tenervi aggiornati nel caso ci fossero, nelle prossime settimane, novità su tali attività.

Gli Uffici dell'Unioncamere sono a disposizione per eventuali richieste e chiarimenti.

Cordiali saluti.

Giuseppe Tripoli